



D.R. n. 1628/2016
Prot. n. 0048872 del 05.07.2016
classif. VII/1

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

Il Rettore

VISTI

- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e in particolare l'art. 30, comma 2;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- le delibere del Senato Accademico nn. 218/14 del 7 aprile 2014, 288/14 del 27 maggio 2014, 294/15 del 9 giugno 2015, 456/15 del 3 novembre 2015, 547/15 del 15 dicembre 2015 e 42/16 del 23 febbraio 2016;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 122/14 del 6 maggio 2014, 142/14 del 10 giugno 2014, 197/15 del 16 giugno 2015, 349/15 del 17 novembre 2015, 405/15 del 22 dicembre 2015 e 59/16 del 1° marzo 2016;
- le delibere n. 187/16 del 14 giugno 2016 del Senato Accademico e n. 232/16 del 21 giugno 2016 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state deliberate la modifica e l'integrazione dell'art. 10 del Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con la modifica e l'integrazione dell'art. 10, deliberata dal Senato Accademico in data 14 giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2016.

Il Regolamento entra in vigore dalla data del presente provvedimento e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE



REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA E PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA, AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240

Titolo I – Principi di programmazione

Art. 1 - Procedure di assegnazione delle risorse e principi generali

1.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, con atto generale, la programmazione delle risorse destinate ai docenti di ruolo, in linea con gli obiettivi internazionali di competitività e con quelli nazionali di competitività e programmazione, di cui all'art. 2 del D.L. 180/2008 e legge di conversione n. 1/2009 e s.i.m.

1.2 Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende Settore concorsuale, per MSC s'intende Macro-settore concorsuale, di cui al Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159 e s.i.m.; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1.3 Il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione generale approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisite in merito le eventuali proposte dei Dipartimenti e delle Facoltà, stabilisce i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie. L'assegnazione di risorse può riguardare un SSD, un SC o un MSC oppure genericamente una Facoltà o un Dipartimento; in tale evenienza la delibera del Senato Accademico delega la Facoltà o il Dipartimento ad indicare quale sia il SC in relazione al quale attivare la procedura (con precisazione eventuale anche del SSD).

1.4 La ripartizione delle risorse tiene conto delle seguenti esigenze di programmazione e delle valutazioni premiali: a) programmazione didattica; b) premialità scientifica in relazione alla qualificazione della ricerca, e della politica relativa alle risorse umane per la ricerca, valutata anche in relazione ai risultati del reclutamento, delle mobilità e degli avanzamenti di carriera; c) esigenze speciali (es. attivazione di nuovi insegnamenti e/o di nuovi corsi di studio, ritenuti innovativi o strategici, mantenimento di insegnamenti comunque ritenuti essenziali, potenziamento o innovazione in aree ritenute strategiche), con assegnazione anche conseguente ad un avviso pubblico di acquisizione di interesse da parte di docenti-ricercatori particolarmente qualificati rispetto all'obiettivo.

1.5 Una quota di almeno il 20% delle risorse deve essere destinata al reclutamento di docenti non appartenenti ai ruoli della Sapienza.



1.6 (Abrogato).

1.7 Con specifica delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, viene regolamentata, in relazione ai principi di cui al presente articolo, la programmazione, di norma su base triennale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dello Statuto dell'Università e degli specifici Regolamenti. La programmazione deve tener conto degli obiettivi di competitività, nonché degli indicatori in base ai quali è corrisposto annualmente il Fondo di Finanziamento Ordinario. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, acquisiti eventuali proposte e pareri di Dipartimenti e Facoltà, nonché il parere del Senato Accademico, si esprimono sugli aspetti amministrativi.

1.8 Il Senato Accademico, con delibere adottate anche con criteri ed indicatori differenziati per area CUN o per ambito più ristretto dell'area CUN, comunque per ambito non minore del MSC:

a) approva i criteri, gli indicatori ed i parametri di selezione/valutazione meritocratica, avuto riguardo di quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e di quanto deliberato in merito dall'ANVUR per le procedure relative all'ASN di Professori di I e II fascia con soglie minime di qualità e relativi indicatori di valutazione differenziabili per Aree e sotto-aree CUN, in relazione ai criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

b) approva gli impegni richiesti al vincitore della procedura riguardo all'impegno didattico (per i Ricercatori a tempo determinato tipologia B si deve prevedere un minimo ed un massimo di ore di didattica frontale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente) ed eventualmente assistenziale, acquisite le proposte del Dipartimento e le osservazioni della competente Facoltà.

c) integra e approva le terne dei candidati a commissario, anche in relazione alle proposte dei Dipartimenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 7.

1.9 In relazione a quanto disposto dallo Statuto dell'Università, qualsiasi delibera adottata da un Dipartimento o dalla Facoltà di afferenza prima della comunicazione formale della definitiva specifica assegnazione delle risorse effettuata dagli Organi centrali di Ateneo è nulla. In caso di pronunce amministrative che comportino danno erariale conseguente a comportamenti difformi da quelli prescritti, l'Università si rivarrà su chi abbia concorso alle deliberazioni.

Titolo II – Procedure per l'avvio; delibere propositive; delibere di approvazione

Art. 2 - Procedure di reclutamento e chiamata; ambito di applicazione



2.1 Il presente Titolo disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia (ex art. 18 Legge n. 240/2010), le procedure valutative per la chiamata di professori di I e II fascia (ex art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010) in servizio presso questa Università per le quali è richiesto il possesso di requisiti di qualità scientifica (soglie minime di qualità) deliberati dal Senato Accademico, tenuto conto dei criteri di qualità approvati dall'ANVUR-Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca ed il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" per la durata di tre anni non rinnovabili.

Art. 3 - Avvio delle procedure

3.1 L'avvio delle procedure è possibile nei limiti dei posti-punti organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnati. La delibera di assegnazione delle risorse indica altresì se il Bando debba prevedere, e in che misura, riserve di partecipazione ai sensi dell'art 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010.

3.2 I Dipartimenti deliberano, per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata/reclutamento solo dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art.1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.i.m. È fatto divieto ai Dipartimenti formulare proposte di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento debbono essere citati nella determinazione di avvio del procedimento.

Le proposte, deliberate dal Dipartimento nella necessaria composizione, sono inviate dal Dipartimento alla Facoltà. Su dette proposte la Giunta di Facoltà convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, ai fini consultivi; le suddette delibere sono sottoposte al Senato Accademico per l'approvazione.

3.3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di I e II fascia possono essere, a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore di ruolo.

Art. 4 - Atti propedeutici all'emissione del Bando

4.1 Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di chiamata di I fascia, dei Professori di I e II fascia per procedure



di chiamata di II fascia, e dell'intero corpo docente per procedure di reclutamento di Ricercatori, propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

4.2 La proposta del Dipartimento, in relazione al SSD o a più settori facenti parte dello stesso SC o a MSC, tenuto conto degli standard qualitativi, nonché di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico, deve contenere:

- a) l'attività che il docente dovrà svolgere; la sede di svolgimento dell'attività istituzionale; la tipologia dell'impegno didattico;
- b) il numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, con il numero minimo comunque non inferiore a 12 e massimo non superiore a 30;
- c) gli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione, comunque non inferiori agli standard stabiliti dal Senato Accademico per le specifiche Aree o sotto-aree CUN ovvero per specifici MSC, SC o SSD.

La proposta può inoltre contenere, ove opportuno o necessario, l'indicazione di una lingua straniera per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, nonché lo svolgimento di una lezione da effettuare presso il Dipartimento prima della chiamata.

4.3 Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale dovrà essere proposta anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale tale attività sarà svolta, tenuto conto della specifica normativa in materia e delle indicazioni del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e Regione Lazio; nel merito, è acquisito il parere della Giunta di Facoltà e quello dell'Organo di indirizzo o analogo organo della specifica Azienda sanitaria.

Art. 5 - Bando di selezione, contenuti e pubblicità

5.1 Il Bando relativo alle procedure selettive di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito di Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Bando contiene:

1. **dati relativi alla/alle posizione/i a procedura concorsuale:** Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; fascia per la quale viene indetta la procedura; numero dei posti relativi SC e/o SSD; funzioni che



saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; trattamento economico-previdenziale; termini e modalità di presentazione delle domande.

2. requisiti individuali di partecipazione e di selezione:

- a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
- b) il numero minimo e massimo delle pubblicazioni (non inferiore a 12 e non superiore a 30);
- c) descrizione dell'eventuale attività didattica sostenuta;
- d) l'arco temporale delle pubblicazioni valutabili, da minimo 8 a massimo 12 anni antecedenti al bando (solo per procedure di chiamata di Professori di I e II fascia).

3. criteri e modalità di selezione:

- a) criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;
- b) le modalità di selezione, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243, per la valutazione preliminare dei candidati a procedure per il reclutamento di Ricercatori TD tipologia B, nonché le prove che i candidati debbono sostenere presso il Dipartimento (seminario sulle ricerche; eventuale prova didattica-lezione, obbligatoria per i candidati alla posizione di professore associato); sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione coloro che siano chiamati per chiara fama, coloro che già ricoprono la posizione di professore associato presso altro Ateneo, nonché i Ricercatori presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque. Il Bando contiene se opportuno o necessario l'indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato.

5.2 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo



quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

6.1 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Professori di I e II fascia:

- a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei SSD oggetto del procedimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, idoneità che è equiparata all'ASN, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) studiosi in possesso dell'ASN per il SC e SSD e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso SC o SSD;
- c) Professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SSD per il quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base il D.M. 2 maggio 2011, n. 236.

6.2 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B coloro che hanno usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

6.3 Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

Art. 7 - Commissione di selezione ai fini della chiamata da parte del Dipartimento



7.1. La Commissione, sia per le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia, sia per le procedure selettive di chiamata di Ricercatore a tempo determinato tipologia B, è costituita da tre componenti all'uopo sorteggiati. La composizione delle tre terne, dalle quali sono sorteggiabili i commissari, è di pertinenza del Dipartimento per il quale è emesso il bando, su proposta del Consiglio o della Giunta del Dipartimento.

7.2 Possono essere componenti delle terne Professori ordinari appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione; per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente. Possono essere inseriti nelle terne i Professori ordinari presenti nelle liste di eleggibili per le commissioni dell'ASN, nonché i Professori ordinari che, pur non avendo fatto istanza di inserimento nelle suddette liste, siano in possesso di analoghi parametri, previa autocertificazione.

7.3 Nel caso di impossibilità di reperire Professori ordinari del SC della Sapienza o di altra Università anche straniera afferenti al SC, si possono includere nelle terne Professori ordinari di altro SC dello stesso MSC ovvero Professori stranieri di elevata qualificazione scientifica o accademica.

7.4 Per le procedure selettive di chiamata non a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art. 18 della Legge n. 240/2010) la Commissione è composta da tre commissari, di cui due esterni, in possesso dei requisiti per divenire commissario dell'ASN, derivati per sorteggio da tre terne proposte dal Dipartimento interessato. Nella formazione delle terne il Dipartimento deve tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

7.5 Per le procedure valutative di chiamata di Professori di I e II fascia a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010) la Commissione è composta da tre Commissari, di cui due esterni, sorteggiati ciascuno da tre terne proposte dal Dipartimento interessato. Nella composizione delle terne il Dipartimento deve tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.



7.6 Per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata di Professore di I fascia si esprimono solo i professori di I fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata di Professore di II fascia si esprimono i professori di I e II fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di chiamata di Ricercatori a tempo determinato tipologia B si esprimono i professori di I e II fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato tipologia B.

7.7 La composizione delle terne deve essere trasmessa dal Direttore del Dipartimento all'Area Risorse Umane di Sapienza, ove saranno effettuati i sorteggi. Eseguiti i sorteggi in seduta pubblica da parte del Rettore o di suo delegato, con provvedimento rettorale è nominata la Commissione con i componenti effettivi e i componenti supplenti; il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo.

Titolo III – Lavori delle Commissioni

Art. 8 - Lavori delle Commissioni; tempistica dei lavori e relazione al Rettore sugli esiti della valutazione

8.1 Procedure selettive di cui all'art 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento, redige una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi di indicatori bibliometrici nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, impact factor complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, posizione nella lista degli autori come "principal investigator" o come "group leader") e facendo comunque riferimento ai criteri approvati dal Senato Accademico ed inseriti nel Bando; attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente).
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.



Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- congruenza produzione scientifica con declaratoria del SC - SSD, qualità della produzione scientifica, notorietà internazionale della stessa;
- continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando.

Sono inoltre da considerare :

- attività didattica;
- altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;
- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

8.2 Procedure selettive di cui all'art 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (**produzione scientifica**) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;



- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
-



- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: I profilo curriculare di ciascun candidato; II breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch); III discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla seconda fase.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato; il seminario verte sulle attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.

Al termine della selezione la Commissione redige una relazione, contenente: I valutazione collegiale del seminario (relativo all'attività scientifica del candidato, risultante dai titoli presentati) e della prova in lingua straniera indicata nel bando; II giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; III indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura (all'unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.

8.3 La Commissione delle suddette procedure selettive indica all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i selezionato/i per il prosieguo della procedura (secondo il numero dei posti banditi) che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione, ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni.

8.4 E' prevista una proroga per una sola volta e per non più di due mesi del termine per la conclusione della procedura, concessa dal Rettore per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la



consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

8.5 Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi.

8.6 Gli atti sono pubblicati sul sito dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere in merito.

Titolo IV – Chiamata da parte dei Dipartimenti

Art. 9 - Chiamata da parte del Dipartimento, approvazione della chiamata

9.1 In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (da tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

9.2 Prima della delibera di proposta di chiamata di Professori di I e II fascia, il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento (solo per chiamate di I e II fascia) e, ove inserita nel Bando, su richiesta del Dipartimento o della Giunta di Facoltà, una lezione su argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del SSD indicato nel bando. L'argomento è sorteggiato dal candidato tra quelli da lui proposti al Direttore del Dipartimento almeno 24 ore prima della lezione. Del seminario e della lezione deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso. Dell'assegnazione dell'argomento per la prova didattica (lezione) deve essere redatto uno specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento e del Segretario amministrativo. Dell'effettuazione del seminario e dell'eventuale prova didattica (lezione) deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del Segretario amministrativo del Dipartimento.

9.3 Nella delibera di chiamata del Dipartimento deve essere fatta specifica menzione del seminario nel caso di chiamata di docenti di I e II fascia, dell'eventuale lezione e dei pareri pervenuti dai Dipartimenti con pertinenza nel SSD, riportando il relativo giudizio. Il giudizio negativo sulla eventuale lezione, formulato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto, è elemento ostativo non superabile nel giudizio complessivo finale del Dipartimento ai fini della chiamata.

9.4 La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è quindi trasmessa alla Facoltà di appartenenza del Dipartimento di riferimento per le spettanti



competenze, secondo quanto previsto dall'art 12, comma 1, lettera c), dello Statuto, e da questa è inviata all'Amministrazione. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, le competenze ai fini della chiamata sono esercitate in via sostitutiva dal Senato Accademico che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla ricezione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico e l'approvazione finale della chiamata è attribuita al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera conforme. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

9.5 La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Procedura valutativa di chiamata di Professori associati già Ricercatori a tempo determinato di tipo B (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240)

10.1 La chiamata in qualità di Professore associato all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 è riservata ai ricercatori a tempo determinato con posizione di tipologia B (detta di "tenure track") che abbiano acquisito l'Abilitazione scientifica nazionale, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

10.2 La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

10.2 bis Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (art. 4, comma 1, D.M. n. 344/2011), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale è stata conseguita l'Abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.



10.2 ter I Dipartimenti possono attivare la procedura di valutazione previa verifica dell'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore associato.

10.3 La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da tre Professori di I fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, appartenenti al SSD o al SC proprio del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire Professori ordinari del SSD o SC, possono essere componenti della Commissione Professori di II fascia in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, o Professori di I e II fascia in servizio presso altri Dipartimenti Sapienza o Professori di I fascia in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o SC.

10.4 Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.

10.5 La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.

10.6 Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del Ricercatore interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e con propria delibera propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore associato del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento e all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.7 I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli Professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10.8 Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Art. 11 - Chiamate dirette e per chiara fama

11.1 Le possibilità di chiamate dirette o per chiara fama riguardano:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;



b) coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

e) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

d) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di Professore di I fascia.

11.2 Entro il mese di aprile i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

11.3 La proposta è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla eventuale dovuta attività assistenziale. La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

1) curriculum;

2) indicazione del ruolo per il quale il candidato viene proposto;

3) la verifica dei requisiti ANVUR ed in particolare per i professori il superamento delle cosiddette soglie ANVUR; per i ricercatori a tempo determinato di tipo B almeno i 2/3 delle soglie ANVUR previste per i professori associati; per i ricercatori a tempo determinato di tipo A almeno il 50% delle soglie ANVUR previste per i professori associati;

4) la tipologia di chiamata secondo l'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 s.i.m;

11.4 Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata diretta l'Amministrazione può disporre un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (area CUN o ambito più ristretto, quale un macro-settore concorsuale, un settore concorsuale o un settore scientifico-disciplinare). Del suddetto avviso viene data pubblicità su almeno un giornale scientifico internazionale di settore, oltre che sul sito della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.



11.5 Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

11.6 Nel caso di chiamata diretta di RTD tipologia b) il Direttore del Dipartimento stipula, in favore del soggetto destinatario, il relativo contratto secondo lo schema tipo disponibile sul sito di Ateneo.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 12 - Norme transitorie e finali

12.1 Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di Professore di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Legge n. 210/98) nel periodo di durata dell'idoneità stessa (7 anni) possono comunque essere destinatari di chiamata, nei limiti delle risorse a tal fine deliberate.

12.2 Alle procedure valutative di chiamata, a riserva di partecipazione ad interni Sapienza, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare i Professori di ruolo o Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso Sapienza, che siano in possesso dell'ASN per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, purché non già titolari delle medesime nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal Senato Accademico.

12.3 Le suddette procedure possono essere disposte entro e non oltre il 31.12. 2017 ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.

12.4 Della procedura è data pubblicità sul sito d'Ateneo.

Art. 13 – Procedure, obblighi amministrativi, provvedimenti per inosservanza norme

13.1 L'avvio di procedure da parte delle strutture accademiche o dell'Amministrazione prive della preventiva determinazione circa la copertura finanziaria, non in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.

13.2 Per tutti i Bandi di indizione delle procedure di cui al presente Regolamento vige l'obbligo di pubblicità; l'inosservanza di tale obbligo costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.